

Legge regionale 20 giugno 1997, n.43

Modifiche alla L.R. 25 luglio 1996, n. 58 - Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale

ARTICOLO 1

L'articolo 2 della Legge 25 Luglio 1996 n. 58 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2
(Fondo regionale)

1. Per le finalita' di cui all'art. 1 e' istituito un fondo per l'assegnazione di contributi alle Province e ai Comuni capoluogo di Provincia che provvedano alla redazione di progetti definitivi ed esecutivi, concorrendo alla spesa in misura non inferiore al 30%; il contributo regionale e' erogato fino a completa copertura del costo di progettazione comprensivo di tutti gli studi connessi".

ARTICOLO 2

Il comma 1 dell'art. 3 della Legge 25 Luglio 1996 n. 58 e' sostituito dal seguente:

"Art. 3
(Modalita' e termini di presentazione delle domande)

1. Le Province e i Comuni capoluogo di provincia interessati presentano apposita domanda per la concessione dei contributi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del piano di indirizzo di cui all'art. 4.

2. Il comma 2 dell'art. 3 della Legge 25 Luglio 1996 n. 58 e' abrogato".

ARTICOLO 3

L'art. 5 della Legge 25 Luglio 1996 n. 58 e' sostituito dal seguente:

"Art. 5
(Assegnazione dei contributi e degli incarichi di progettazione)

1. La Giunta regionale assegna i contributi entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3. L'incarico di progettazione deve essere affidato entro 10 mesi dalla data di

assegnazione del contributo, a pena di decadenza."

ARTICOLO 4

Dopo il comma 3 dell'art. 6 della LR 25 Luglio 1996 n. 58 e' aggiunto il seguente:

"4. Il termine di cui all'art. 5 per l'affidamento degli incarichi relativi alle istanze di contributo finanziate per l'anno 1996 e' fissato al 30 Novembre 1997".